



COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO

C.A.P. 10060 – Provincia di Torino

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 29/03/2004

Modificato con deliberazione C.C. n. 61 del 29/09/2004

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- ” 2 - Definizione delle entrate
- ” 3 - Disciplina delle entrate
- ” 4 - Aliquote e tariffe
- ” 5 - Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

TITOLO II

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

- ” 6 - Forme di gestione
- ” 7 - Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali
- ” 8 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
- ” 9 - Attività di controllo delle entrate
- ” 10 - Rapporti con i cittadini
- ” 11 - Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie
- ” 12 - Accertamento delle entrate non tributarie
- ” 13 - Contenzioso tributario
- ” 14 - Sanzioni tributarie
- ” 15 - Autotutela

TITOLO III

RISCOSSIONE E RIMBORSI

- ” 16 - Riscossione
- ” 17 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione
- ” 18 - Transazione di crediti derivante da entrate non tributarie
- ” 19 - Rimborsi
- ” 20 - Termini di pagamento
- ” 21 - Dilazioni di pagamento
- ” 22 - Crediti di modesta entità

TITOLO IV

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- ” 23 - Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione
- ” 24 - Ambito di applicazione
- ” 25 - Attivazione del procedimento per la definizione
- ” 26 - Procedura ad iniziativa del Comune
- ” 27 - Procedura ad iniziativa del contribuente
- ” 28 - Invito a comparire per definire l'accertamento
- ” 29 - Atto di accertamento con adesione
- ” 30 - Perfezionamento della definizione
- ” 31 - Effetto della definizione
- ” 32 - Riduzione della sanzione

TITOLO V

NORME FINALI

- ” 33 - Vigenza
- ” 34 - Norme finali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446, nel rispetto delle norme vigenti, ed in particolare delle disposizioni contenute nel Decr. Lgs. 267 del 18/8/2000, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento ed il sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.

Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità purchè non in contrasto od incompatibili con le norme dettate dal presente regolamento.

Art. 2

Definizione delle entrate

Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 3

Disciplina delle entrate

Le entrate tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri e le modalità per la verifica degli imponibili e per il controllo dei versamenti, i procedimenti per l'emissione degli avvisi di liquidazione e di accertamento, le modalità per i versamenti, le disposizioni per la riscossione coattiva.

Le entrate non tributarie sono disciplinate, di norma, con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi anche in relazione ad una suddivisione del territorio comunale, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione, nonché quelle per la riscossione coattiva.

Art. 4

Aliquote e tariffe

Le aliquote, le tariffe ed i prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

In assenza di atto deliberativo si ha riguardo al dettato normativo regolante le singole fattispecie di entrata.

Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi in vigore.

Art. 5
Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

Nel rispetto della normativa ed in ossequio al principio della autonomia, il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni.

Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.

Eventuali e successive modificazioni dei regolamenti, dovute a diverse esigenze di politica amministrativa, saranno adottate nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione ed avranno efficacia secondo quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

TITOLO II
GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 6
Forme di gestione

La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.

Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:

- a. gestione associata con altri enti locali, ai sensi degli artt. 30, 31, 32 del Dec. Lgs. n° 267 del 18/8/00 della fase dell'accertamento;
- b. affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18/08/2000, n° 267;
- c. affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 113, comma 3, lettera e) del Decr. Lgs 267/2000, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446;
- d. affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. 28.1.1998, n. 43, iscritti nell'Albo di cui all'art. 53 del Decr. Lgs 446/97 nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;
- e. affidamento mediante concessione agli altri soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997 nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali.

La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.

L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

Art. 7

Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

Con decreto del Sindaco, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale di individuazione, viene nominato per ogni tributo di competenza dell'Ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; il Sindaco determina inoltre le modalità per l'eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.

Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.

In particolare il funzionario responsabile cura:

- a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
- c) sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
- d) cura il contenzioso tributario;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

Art. 8

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

Art. 9

Attività di controllo delle entrate

Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.

La Giunta comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.

Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.

Art. 10

Rapporti con i cittadini

I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.

Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Art. 11

Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.

La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

Art. 12

Accertamento delle entrate non tributarie

L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo). Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario, ai sensi del regolamento comunale di contabilità. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.

Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reinscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 13

Contenzioso tributario

Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'ente. Il delegato rappresenta l'ente nel procedimento.

L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.

Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

Art. 14

Sanzioni tributarie

Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18-12-1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti realizzati dal Comune,

non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.

L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa. L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 15 **Autotutela**

Il responsabile del Servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, procede all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto con modifica o revoca del provvedimento, ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.

Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.

Nella valutazione del procedimento il responsabile del Servizio deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.

Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

TITOLO III **RISCOSSIONE E RIMBORSI**

Art. 16 **Riscossione**

In via generale, e salvo le eventuali modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi entrata comunale, tributaria e non , può essere pagata nel seguente modo:

- a) versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
- b) versamento sul conto corrente postale intestato al Comune – Servizio Tesoreria - per le Entrate non tributarie, ovvero sul conto corrente intestato al singolo tributo, per le entrate tributarie;
- c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della Tesoreria Comunale;

La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29-9-1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, ovvero con quella indicata dal R.D. 14-4-1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.

Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili.

Il versamento in Tesoreria deve avvenire nei termini fissati dai rispettivi regolamenti. Agli agenti contabili e riscuotitori speciali, anche di fatto, si applicano le disposizioni previste dall'art. 233 del D.Lgs. 18.08.2000., n. 267, con l'obbligo di produrre rendiconto della loro gestione entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, allegando la relativa documentazione giustificativa.

Gli stessi sono soggetti alla verifica ordinaria di cassa da parte dell'organo di revisione. I relativi conti sono redatti su modello ministeriale (approvato con D.P.R. 194/1996).

Art. 17

Crediti inesigibili o di difficile riscossione

Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.

Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel Conto del Patrimonio, sino al compimento dei termini di prescrizione.

Art. 18

Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie

Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione.

Art. 19

Rimborsi

Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nei termini di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

Art. 20

Termini di pagamento

Per quanto concerne i termini di scadenza per i pagamenti delle entrate si fa riferimento alle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti per ciascun tributo, salvo quanto stabilito nel comma seguente.

Per quelle entrate le cui aliquote o tariffe sono determinate entro i termini di approvazione del bilancio e non ascrivibili a ruolo:

- se il bilancio viene approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente, le scadenze di pagamento rimangono fissate così come detto nel primo comma.
- se i termini di approvazione del bilancio e di conseguenza quelli di determinazione delle aliquote o tariffe, a seguito di disposizioni normative vengono differiti, anche le scadenze di pagamento sono differite alla fine del mese successivo a tali termini.

Art. 21

Dilazioni di pagamento

Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché le disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973 n. 602 e al D.P.R. 28/01/1998 n. 43, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- durata massima: ventiquattro mesi (salva diversa disposizione normativa prevista per tributi specifici);
- decadenza del beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;

- applicazione degli interessi nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola,
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni o rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti sopra indicati, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a € 10.329,00, le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.

Art. 22

Crediti di modesta entità

Non si procede al recupero di crediti nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, non sia superiore all'importo di € 10,39.

L'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo nell'anno degli importi dovuti per i diversi periodi, comprese sanzioni, interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

L'abbandono è formalizzato con determinazione, anche cumulativa, del funzionario responsabile.

TITOLO IV

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 23

Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

L'istituto dell'accertamento con adesione ha lo scopo di instaurare un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e serve quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso.

L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D. L.vo 19/06/1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 24

Ambito di applicazione

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

L'accertamento può essere definito anche con adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno solo degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati..

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette di diritto e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

In sede di contraddittorio il funzionario responsabile della gestione del tributo o del procedimento deve compiere una attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione

tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

In ogni caso resta fermo il potere-dovere del funzionario responsabile di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati od illegittimi.

Art. 25

Attivazione del procedimento per la definizione

Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- 1) a cura del funzionario responsabile del tributo o del procedimento, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- 2) su istanza del contribuente:
 - a) quando nei suoi confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche e non sia stato ancora emesso l'avviso di accertamento;
 - b) quando sia stato notificato l'avviso di accertamento e prima dell'impugnazione del medesimo.

Art. 26

Procedimento ad iniziativa del Comune

Il funzionario responsabile del tributo o del procedimento, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati o notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'attività di liquidazione ed accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte del funzionario responsabile non riveste carattere di obbligatorietà.

La mancata attivazione del procedimento da parte del funzionario responsabile lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 27

Procedimento ad iniziativa del contribuente

Il contribuente al quale siano stati effettuati accessi, ispezioni, verifiche o richiesti chiarimenti, dati od elementi relativi alla propria posizione contributiva o la compilazione di un questionario, può chiedere, con apposita istanza in carta libera la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.

Parimenti, il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al precedente articolo, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

L'istanza, non vincolante ai fini dell'adesione, è inviata al Comune con raccomandata semplice ed indirizzata al funzionario responsabile della gestione del tributo, ovvero consegnata al medesimo funzionario o ad un suo delegato, che ne rilascia ricevuta. In ogni caso si intende

proposta al momento del ricevimento.

L'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data della sua presentazione, sia i termini per l'impugnazione dell'avviso di accertamento notificato, sia i termini per il pagamento del tributo.

Entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile od un suo delegato, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta rinuncia all'istanza di definizione.

Art. 28

Invito a comparire per definire l'accertamento

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se presentate entro tale data.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del funzionario incaricato del procedimento.

Art. 29

Atto di accertamento con adesione

L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile della gestione del tributo o del procedimento.

Nell'atto vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte o tasse, delle sanzioni, degli interessi di mora e delle altre somme eventualmente dovute in dipendenza della definizione.

Il perfezionamento dell'atto di adesione annulla l'efficacia dell'avviso di accertamento notificato.

Art. 30

Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

Il mancato pagamento rende efficace, a decorrere dal termine ultimo per il versamento, l'avviso di accertamento notificato al contribuente.

Relativamente alla tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani (D. L.vo 507/93 e successive modificazioni) per la quale allo stato attuale l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, il funzionario responsabile provvede ad iscrivere a ruolo gli importi risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale delle somme dovute, con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, quando la somma dovuta supera € 2.582,28.

L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sugli importi delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

In caso di mancato versamento, le somme relative alle rate successive sono riscosse coattivamente con le modalità previste dalla legge ovvero dal regolamento comunale per la gestione del tributo.

Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o della prima rata, il contribuente fa pervenire al servizio competente del Comune, la quietanza dell'avvenuto pagamento. Il funzionario responsabile od un suo delegato, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

Art. 31
Effetto della definizione

Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.

L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile.

L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per il Comune di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento dell'atto di adesione.

Art. 32
Riduzione della sanzione

Se la definizione avviene prima dell'emissione dell'avviso di accertamento le sanzioni applicabili sono pari ad un quarto del minimo previsto dalla legge (minimo edittale).

Se la definizione avviene successivamente all'emissione dell'avviso di accertamento, le sanzioni con esso irrogate sono ridotte ad un quarto, qualora il contribuente non proponga ricorso contro l'avviso di accertamento medesimo e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di tale possibilità di riduzione viene avvisato il contribuente con l'apposizione della relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

L'infruttuoso esperimento di tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

Le sanzioni scaturenti dell'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dal servizio comunale sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

La mancata trasmissione del documento comprovante il pagamento comporta la irrogazione di una sanzione pari a € 258,23.

TITOLO V
NORME FINALI

Art. 33
Vigenza

Il presente regolamento entrerà in vigore ai sensi della normativa vigente.

Art. 34
Norme finali

Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. L.vo 15/12/1997 n. 446, il presente regolamento, unitamente alla delibera di adozione è inviato, entro 30 giorni dalla data di esecutività, al Ministero delle Finanze.

Il presente regolamento sarà reso pubblico mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E del 15/04/1998 del Ministero delle Finanze.